

Al sig. SINDACO
del Comune di LEGNARO (PD)
Sportello Ufficio Anagrafe
Piazza Costituzione 1
35020 LEGNARO

Oggetto: Domanda d'iscrizione nell'elenco dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello

.....I..... sottoscritt.....
nat..... a il
residente in questo Comune in
telefono fisso o cellulare.....

CHIEDE

ai sensi della Legge 10/04/1951 n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere inserito/a

- o **Nell'elenco dei Giudici popolari di Corte d'Assise** (licenza di scuola media di primo grado)
- o **Nell'elenco dei Giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello** (diploma di scuola superiore di secondo grado)

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIARA

- di avere i requisiti di cui all'art. 9 - 10 L. 287/1951 riportati in calce alla presente, in particolare di essere in possesso del seguente titolo di studio:..... rilasciato dalla scuola/università..... in data
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12 L. 287/1951;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Lì _____

firma del dichiarante

.....

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287

Articolo 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti d'Assise

1. I Giudici per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
 - b) buona condotta morale;
 - c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
 - d) titolo finale di studi di scuola media primo grado, di qualsiasi tipo.

Articolo 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise e d'Appello

1. I Giudici delle Corti d'Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media secondo grado, di qualsiasi tipo.

Articolo 12 - Incompatibilità con l'ufficio del giudice popolare

1. Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare.
- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
 - c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.